DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE MILITARE

Art. 2

Retribuzione individuale di anzianità

A decorrere dal 1› gennaio 1989, a tutto il personale di cui all'articolo 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:

a) livello quinto..... L. 288.000;

b) livello sesto..... " 330.000;

c) livello sesto- bis..... " 357.000;

d) livello settimo..... " 384.000;

e) livello ottavo..... " 462.000;

f) livello ottavo- bis..... " 508.200. Al personale assunto in data intermedia tra il 1› gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1› gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Versione in vigore dal 26 agosto 1990, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare
Estremi	Legge 8 agosto 1990, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale/art-2-retribuzione-individuale-di-anzianita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it